

SPAGNA**Tribunale costituzionale, sentenza del 5 ottobre 2021, sulla sospensione dell'attività della Camera dei deputati all'inizio della pandemia**

20/10/2021

Il *plenum* del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di *amparo* presentato da cinquantadue deputati del Gruppo parlamentare Vox nei confronti della decisione del 19 marzo 2020 dell'Ufficio di Presidenza della Camera che, dopo la dichiarazione dello stato di allarme per l'emergenza sanitaria, aveva decretato la sospensione – immediata, *sine die* e senza eccezioni – dei termini previsti dal regolamento della Camera riguardanti le iniziative parlamentari in corso, nonché dei termini amministrativi, di prescrizione e di caducità nei procedimenti amministrativi interni. La decisione era stata confermata il 21 aprile 2020.

Ad avviso dei ricorrenti, la sospensione aveva comportato, di fatto, la paralisi dell'attività della Camera, impedendo loro (o comunque restringendo illegittimamente) l'esercizio della funzione di controllo sull'attività del Governo e di esigenza di eventuali responsabilità politiche per la gestione ordinaria e straordinaria della pandemia. Per contro, i rappresentanti della Camera ed il pubblico ministero ritenevano che la sospensione, volta a preservare la vita e la salute dei deputati e del personale della Camera, rispettasse le esigenze costituzionali di motivazione, proporzionalità e adeguatezza e avesse avuto una durata assai circoscritta, visto che, il 7 aprile 2021, l'Ufficio di Presidenza aveva deciso di porvi fine dal 13 aprile.

Per giungere alla decisione di illegittimità, il *plenum* ha tenuto conto della speciale rilevanza che ha l'esercizio della funzione di controllo del Governo da parte delle *Cortes Generales*, e in prevalenza dalla Camera dei deputati, per la preservazione dello stato di diritto. L'art. 116, comma 5, Cost. impedisce, non solo lo scioglimento della Camera durante gli stati emergenziali, ma anche la sospensione del suo funzionamento. La decisione dell'Ufficio di Presidenza è stata dunque contraria a tale mandato, poiché ha impedito – seppur per un breve periodo – che la Camera, ed i suoi rappresentanti, esercitassero le proprie funzioni, in particolare quella di controllo al Governo, durante lo stato di allarme, in un momento in cui tale esercizio era essenziale per garantire i diritti dei cittadini e lo stato di diritto. Il Tribunale ha riconosciuto altresì rilevanti, per dichiarare la violazione del diritto fondamentale di partecipazione politica (art. 23 Cost.), il fatto che la misura di sospensione fosse stata adottata senza alcun limite di tempo, senza che l'Ufficio di Presidenza avesse proposto misure meno gravose né avesse fissato i criteri per determinare l'eventuale durata della misura, che restava così nella sua completa discrezionalità.

La sentenza reca tre opinioni dissenzienti in cui si sostiene che la limitazione dei diritti di rappresentanza politica dei ricorrenti era legittima perché rispettava il principio di proporzionalità.

Il testo della sentenza è reperibile *on line* alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_094/2020-2109STC.pdf.

L'opinione dissenziente della giudice costituzionale María Luisa Balaguer Callejón, cui ha aderito il giudice Juan Antonio Xiol Ríos, è reperibile alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_094/2020-2109VPS.pdf.

L'opinione dissenziente del Presidente Juan José González Rivas può essere consultata alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_094/2020-2109VPS%20\(2\).pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_094/2020-2109VPS%20(2).pdf).

L'opinione dissenziente del giudice costituzionale Cándido Conde-Pumpido Tourón, può essere consultata alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_094/2020-2109VPS%20\(3\).pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_094/2020-2109VPS%20(3).pdf).

Carmen Guerrero Picó